

Oggetto: ORDINANZA PER I TITOLARI DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE, TERMALI, AD USO COLLETTIVO, SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E SOCIO ASS.LE PER L'ADOZIONE DI MISURE CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA PREVISTE DALLA DELIBERA DI G.R. N.828/2017.

Premesso che:

- le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto Superiore di Sanità che ha istituito, dal 1983, il Registro nazionale della legionellosi;

- la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n.828 del 12/6/2017 ha approvato "Le Linee Guida Regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi" con cui provvede a:

Dato atto che le Linee Guida Regionali prevedono a:

- indicare le tecniche costruttive ottimali per la realizzazione dei nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento;
- fornire le raccomandazioni sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti esistenti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed and breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, etc), termali, ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni etc.), sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

Vista la nota prot. pec. 22448/2017 con la quale l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna comunica che negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento sul territorio nazionale/provinciale di casi diagnosticati di legionellosi soprattutto associati ai viaggi e soggiorni in strutture recettive, e che nel 2016 nella nostra Provincia si sono verificati 29 casi di legionellosi;

Preso atto, dalla stesa nota, che la legionellosi è una grave forma di polmonite la cui letalità fra i soggetti colpiti può variare fra il 10% ed il 15%, causata da batteri appartenenti al genere legionella, microrganismo ubiquitario ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associata alla presenza di acqua (superfici lacustri, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere), che da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali e che concentrazioni elevate di batteri possono infatti essere rilevate in sistemi di acqua condotta, o in impianti di climatizzazione dell'aria, umidificatori dell'aria, piscine fontane, ecc.;

Rilevato che l'Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 828/2017, propone l'emissione di un'ordinanza che imponga ai titolari di strutture turistico recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle citate Linee Guida Regionali;

Rilevato che la Delibera della Giunta Regionale n. 828/2017 indica:

1. i requisiti tecnici minimi che dovranno possedere gli impianti idrosanitari ed aerulici, impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi (requisiti immediatamente applicabili agli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di ristrutturazione);

2. le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione e manutenzione di detti impianti, delle piscine comprese quelle per idromassaggio alimentati da acqua dolce: tali azioni dovranno essere messe in atto da tutti i soggetti responsabili della gestione delle strutture citate;

3. valutazione periodica del rischio ossia della probabilità del verificarsi di casi di malattia a seguito dell'esposizione presso strutture turistico-recettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 12/6/2017, n.828;

In conformita' alla proposta della U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna, **a tutela della salute pubblica**;

ORDINA

- 1) Ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di garantire:
 - nella gestione degli impianti, l'attuazione delle misure di controllo previste ai punti 5 e 7 della D.G.R. Emilia Romagna del 12/6/2017 n.828.
 - I gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a: eventuali modifiche apportate all'impianto, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia e disinfezione, rapporti di prova.
 - L'aggiornamento del documento di "Valutazione o analisi del rischio" al punto 7 delle "Linee Guida Regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi" dovrà essere effettuato entro 90 gg dalla data di adozione della presente Ordinanza.

La documentazione di cui al presente punto deve essere messa a disposizione degli Organi Ispettivi, quando richiesto.

- 2) Ai proprietari e gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale, di comunicare entro il termine sopra indicato a questo Comune e all'AUSL della Romagna (U.O. Igiene e Sanità Pubblica–Rimini PEC: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it) la presenza di tali apparecchiature, accompagnata da una sintetica relazione tecnica descrittiva del funzionamento, planimetria e prospetti dell'insediamento in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature.

INCARICA

L'U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna ed il Comando di Polizia Municipale, per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del T.U. n. 267 del 18/08/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3.;

- è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

- avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, potrà proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- che la presente Ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Bellaria Igea Marina;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina (www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it)
- sia trasmessa, per tramite il SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina, alle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

IL SINDACO
(Enzo Ceccarelli)
